



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

Regolamento concernente l'erogazione dei sussidi ai dipendenti del Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del welfare integrativo

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*»;
- Visto** in particolare, l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, mediante il quale sono stati istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- Visto** altresì l'art. 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che ha specificato le attribuzioni, le aree funzionali e l'ordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*»;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*»;
- Visto** il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224, concernente l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;
- Visto** in particolare, l'articolo 12, comma 1, della suddetta legge 241/1990, il quale stabilisce che «*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*»;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

- Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Visti** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
- Visti** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento;
- Visto** in particolare, l'art. 7, comma 6, lett. g), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, ai sensi del quale «Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: [...] g) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo»;
- Visto** anche l'art. 55, commi 1, lett. a) e 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, ai sensi del quale «1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); [...] 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra cui l'art. 27, comma 2 del CCNL Enti pubblici non economici del 14/2/2001, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 49 del presente contratto»;
- Visto** il contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 05.10.2022, relativo all'approvazione del regolamento concernente i criteri e le modalità di erogazione dei sussidi ai dipendenti del Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del welfare integrativo;
- Considerato** che il presente Regolamento recepisce il contenuto del suddetto contratto collettivo integrativo;
- Ritenuto** di dover procedere all'individuazione dei criteri generali e delle modalità di erogazione di provvidenze economiche in favore del personale in servizio presso gli Uffici del Ministero dell'Università e della Ricerca di ruolo o comandato *out*, di quello cessato dal servizio, nonché dei loro familiari;

ADOTTA

il seguente Regolamento concernente l'erogazione dei sussidi ai dipendenti del Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del welfare integrativo, ovvero ai soggetti indicati in narrativa;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

Articolo 1

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri generali e le modalità di erogazione di provvidenze economiche (a seguire «**Sussidi**»), in relazione ad eventi determinati, in favore del personale del Ministero dell'Università e della Ricerca (a seguire «**MUR**»), in servizio di ruolo o comandato *out*, di quello cessato dal servizio, nonché dei loro familiari, tutti di seguito indicati (a seguire «**Beneficiari**»):
 - a) coniugi, parti dell'unione civile, conviventi *more uxorio*;
 - b) discendenti;
 - c) persone componenti la famiglia anagrafica (nucleo familiare di fatto), purché conviventi e aventi la medesima residenza.
2. La cessazione dal servizio deve dipendere da circostanze quali la collocazione in quiescenza oppure la risoluzione consensuale del rapporto. La stessa deve risalire a non oltre l'anno immediatamente precedente quello di emanazione dell'avviso predisposto a frequenza annuale dal MUR.
3. I Sussidi vengono erogati secondo i criteri stabiliti annualmente, con Avviso dal MUR, nel rispetto dei principi sanciti dal presente Regolamento, e sono assegnati da un'apposita Commissione di valutazione, nominata con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR.
4. L'erogazione dei Sussidi ai Beneficiari avviene nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata annualmente sui relativi capitoli di spesa del MUR.

Articolo 2

(Eventi e tipologie di spese)

1. Gli eventi rilevanti ai fini dell'erogazione dei Sussidi previsti dal presente Regolamento sono:
 - a) spese funerarie;
 - b) patologie gravi, con invalidità superiore al 50%; per le istanze presentate per conto di minorenni, è sufficiente l'attestazione della patologia in situazione di gravità senza indicazione della percentuale di invalidità;
 - c) interventi chirurgici, con esclusione di quelli meramente estetici;
 - d) prestazioni mediche specialistiche, incluse quelle odontoiatriche.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

Gli eventi di cui al presente comma sono graduati secondo un ordine di priorità. In sede di predisposizione dell'Avviso annuale, il MUR attribuirà a ciascuno di essi i relativi punteggi.

2. Non è prevista l'erogazione del Sussidio per tutte le spese non strettamente connesse agli eventi di cui al comma 1 e non disciplinate dal presente Regolamento, quali, a titolo esemplificativo, quelle a carico del Servizio sanitario nazionale (*Ticket*), quelle rimborsate e/o rimborsabili da Enti e/o Società Assicuratrici.
3. La spesa minima per la quale sarà consentito inoltrare la domanda di erogazione del Sussidio sarà definita annualmente con successivi provvedimenti del MUR.
4. I Sussidi saranno erogati, anche in misura percentuale, entro i limiti dell'importo speso dai Beneficiari.

Articolo 3

(Procedura di erogazione dei Sussidi)

1. I criteri e la procedura per l'erogazione dei Sussidi sono stabiliti annualmente con Avviso del MUR, nel rispetto dei principi sanciti dal presente Regolamento, per le spese relative agli eventi di cui all'art. 2 sostenute nell'anno precedente.
2. I Beneficiari possono presentare la domanda di erogazione del Sussidio per un evento occorso a sé o ad un familiare, come definito all'art. 1, ove gli stessi non abbiano già usufruito del Sussidio negli anni precedenti per spese ascrivibili al medesimo evento, corredata della specifica documentazione giustificativa richiesta dal MUR.
3. Alla domanda dovranno essere allegate le spese sostenute in relazione agli eventi di cui all'art. 2 per le quali si intende richiedere il Sussidio. Le stesse dovranno essere corredate della documentazione originale ovvero munita dell'apposita dichiarazione "per copia conforme all'originale" rilasciata dal funzionario o dal dirigente dell'Ufficio preposto.
4. Il Direttore Generale della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR nomina, con proprio Decreto, la Commissione per la valutazione delle domande di erogazione dei Sussidi, composta di norma da 3 (tre) componenti interni al MUR, la quale:
 - a) esaminerà le domande pervenute;
 - b) assegnerà i relativi punteggi;
 - c) redigerà la graduatoria finale dei Beneficiari ammessi ai Sussidi.
5. La domanda di erogazione del Sussidio verrà esaminata solo ove i Beneficiari abbiano un indice ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), non superiore al valore che annualmente sarà stabilito dal MUR, in conformità alla normativa vigente.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

6. In caso di acclarata inadeguatezza della somma disponibile rispetto all'entità delle domande pervenute, potrà farsi ricorso, a giudizio della Commissione, ad una riduzione proporzionale che consenta una equa distribuzione dei Sussidi considerati tra i Beneficiari.

Articolo 4

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento può comportare l'applicazione delle sanzioni penali, civili, amministrative, contabili e disciplinari previste dalla normativa vigente, nonché la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti dai Beneficiari e il divieto di presentazione della domanda di Sussidio per i successivi anni.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del MUR, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sottosezione "Criteri e modalità" ai sensi della normativa sulla trasparenza.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Lo Surdo